

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
U.O.C. GESTIONE AMM.VA PERSONALE CONVENZIONATO E STRUTTURE ACCREDITATE
N. 862/AV1 DEL 17/08/2017

Oggetto: Dr.ssa G. V. – L. 104/92 Concessione permessi retribuiti.

IL DIRIGENTE DELLA
U.O.C. GESTIONE AMM.VA PERSONALE CONVENZIONATO E STRUTTURE
ACCREDITATE

- -

VISTI gli artt. 4 e 17 del D.L.vo n. 165 del 30/03/2001, relativi agli atti e ai provvedimenti amministrativi che competono ai dirigenti della P.A.;

VISTA la determina del Direttore Generale n. 785 del 31/12/2005, recante “Decentramento Amministrativo – regolamentazione provvisoria, prorogata con determina n. 254/ASUR DG del 27/04/2006.

VISTA la determina del Direttore di Area Vasta 1 di Fano n. 75 del 01/02/2013, relativa alle deleghe delle funzioni ai dirigenti della Area Vasta medesima, sulla base degli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. di concedere alla Dr.ssa G. V., medico specialista ambulatoriale, titolare di incarico a tempo indeterminato per n. ore 30,00 settimanali presso il Distretto di Fano, il permesso retribuito di n. 15 ore mensili, previsto dalla Legge 104/92;
2. di attribuire per le suddette ore l’intero trattamento economico;
3. di stabilire che la concessione del permesso retribuito decorre dal 1/08/2017;
4. di attestare che, per quanto concerne l’aspetto previdenziale, il suddetto periodo di astensione dal lavoro viene computato nell’anzianità di servizio ed è coperto da contribuzione (versamento

all'ENPAM) ai sensi dell'art. 33 c.3 Legge 104/92 così come integrato dall'art. 19 della Legge 53/2000;

5. di stabilire che della presente disposizione sia data comunicazione all'interessato e al Dirigente Responsabile della medicina specialistica ambulatoriale presso il Distretto di Fano per concordare i giorni e l'orario della fruizione del diritto;
6. di precisare che il mantenimento del diritto al predetto permesso è subordinato al permanere delle condizioni in base alle quali viene concesso, restando a carico della Dr.ssa G. V. l'obbligo di segnalare eventuali intervenute variazioni;
7. di dichiarare che la concessione dei suddetti permessi non comporta alcun onere aggiuntivo per l'Area Vasta 1;
8. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
9. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'Albo Pretorio Informatico AV1, ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n.36/2013.

DOTT. GIUSEPPE LOCO

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(UOC Gestione Amministrativa Personale Convenzionato e Strutture Accreditate)

Normativa di riferimento:

- L. 104/92 art. 33 – L. 53/2000 – D.Lgs. 151/2001.
- ACN 17 dicembre 2015 – Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi del del D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;

Motivazioni

La Dr.ssa G. V., medico specialista ambulatoriale, titolare di incarico a tempo indeterminato per n. ore 30,00 settimanali presso il Distretto di Fano, in data 27/07/2017, presentava domanda, acquisita agli atti, di concessione del permesso ai sensi dell'art. 33 della Legge n. 104/92, vistata dal Direttore del Distretto di appartenenza. A tal fine allegava alla domanda il Verbale della Commissione medica dell'ASL di Gubbio, depositato agli atti di questa UOC.

Questa UO ha accertato il diritto della Dr.ssa G. V., medico specialista ambulatoriale, titolare di incarico a tempo indeterminato per n. ore 30,00 settimanali presso il Distretto di Fano, a fruire dei permessi richiesti ai sensi dell'art. 33 comma 3 della L.104/92, il quale testualmente recita: *"omissis... A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa..."*.

L'ACN 17 dicembre 2015 all'art. 37 c. 7 dispone che: *"Agli specialisti ambulatoriali, ai veterinari e ai professionisti si applicano le norme di cui al comma 3, dell'art. 33, della Legge n. 104/92, in proporzione all'orario settimanale di attività. Il limite dei tre giorni/mese è da considerare maturato esclusivamente in caso di raggiungimento del massimale orario di cui all'art. 26, comma 1; i permessi sono da fruire solo per giornate intere e ridotti in proporzione al numero delle ore di incarico settimanale"*. Essendo la Dr.ssa G. V. titolare di incarico a tempo indeterminato per n. ore 30,00 settimanali presso il Distretto di Fano, alla stessa viene riconosciuto proporzionalmente il permesso retribuito di n. 15 ore mensili, così come previsto dalla Legge 104/92 e dall'ACN vigente, a far data dal 1/08/2017.

Esito dell'istruttoria

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone:

1. di concedere alla Dr.ssa G. V., medico specialista ambulatoriale, titolare di incarico a tempo indeterminato per n. ore 30,00 settimanali presso il Distretto di Fano, il permesso retribuito di n. 15 ore mensili, previsto dalla Legge 104/92;

2. di attribuire per le suddette ore l'intero trattamento economico;
3. di stabilire che la concessione del permesso retribuito decorre dal 1/08/2017;
4. di attestare che, per quanto concerne l'aspetto previdenziale, il suddetto periodo di astensione dal lavoro viene computato nell'anzianità di servizio ed è coperto da contribuzione (versamento all'ENPAM) ai sensi dell'art. 33 c.3 Legge 104/92 così come integrato dall'art. 19 della Legge 53/2000;
5. di stabilire che della presente disposizione sia data comunicazione all'interessato e al Dirigente Responsabile della medicina specialistica ambulatoriale presso il Distretto di Fano per concordare i giorni e l'orario della fruizione del diritto;
6. di precisare che il mantenimento del diritto al predetto permesso è subordinato al permanere delle condizioni in base alle quali viene concesso, restando a carico della Dr.ssa G. V. l'obbligo di segnalare eventuali intervenute variazioni;
7. di dichiarare che la concessione dei suddetti permessi non comporta alcun onere aggiuntivo per l'Area Vasta 1;
8. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
9. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'Albo Pretorio Informatico AV1, ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n.36/2013.

Il Responsabile della fase istruttoria
(Dott. Massimo Carloni)

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE:

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che dal presente atto non derivano oneri aggiuntivi per questa Area Vasta.

Il Responsabile del Controllo di Gestione
Dott.ssa Anna Olivetti

Il Responsabile del Bilancio
Dott.ssa Laura Cardinali

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- ALLEGATI -

Non sono presenti allegati